



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità Nazionale UAMA
Divisione Materiali a Duplice Uso

COMUNICATO TECNICO SULLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DELL'UE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 221/2017, l'esportazione di prodotti a duplice uso può avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento (UE) 2021/821. Ciò, limitatamente ai prodotti e ai Paesi previsti dal predetto Regolamento.

La presente pubblicazione ha l'obiettivo di fornire agli operatori uno **strumento agile e di immediata utilità** per la verifica della possibilità di avvalersi di una delle **otto tipologie di AGEU** previste dalla normativa dell'UE. Si sottolinea nondimeno il **carattere informale** dello strumento, che non ha valore giuridico e che non esime **l'operatore economico** dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2021/821. In particolare, si attira l'attenzione sulla necessità, per gli operatori, di consultare con attenzione quanto previsto dalle diverse Sezioni dell'Allegato II con riguardo alle **Condizioni e requisiti d'uso** di ogni tipologia di AGEU.

Inoltre, si coglie l'occasione per ricordare gli altri obblighi previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 221/2021, ossia:

- L'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare tale intendimento a questa Autorità, **precedentemente al primo utilizzo della stessa**. Nel concreto, tale notifica si realizza in forma implicita contestualmente alla richiesta di "rilascio" di AGEU da effettuarsi sul portale *eLicensing*, che va corredata dalla documentazione prevista per le istanze specifiche individuali (indicando i beni e i partner commerciali) relativamente alla prima operazione che si intende effettuare;
- L'obbligo di presentazione della **reportistica semestrale** delle operazioni effettuate, da caricare sul portale *eLicensing* inderogabilmente entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre (periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre di ogni anno solare);
- L'obbligo recentemente introdotto (comma 2-bis) di:
 - a) utilizzare l'autorizzazione esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione indicati nella relativa Sezione dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2021/821;
 - b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione generale dell'Unione europea (identificativo dell'autorizzazione e data della notifica)»;
 - c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico.L'operatore dovrà, a tal fine, presentare una **dichiarazione d'impegno** contestualmente alla notifica sul portale *eLicensing* del primo utilizzo dell'AGEU.

Roma, 25 agosto 2026

Firmato:

IL VICE DIRETTORE

Cons. Leg. Matteo D'ALONZO

AGEU001

PAESI DI DESTINAZIONE:

- **Australia**
- **Canada**
- **Giappone**
- **Islanda**
- **Norvegia**
- **Nuova Zelanda**
- **Regno Unito** (fatta salva l'applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo)
- **Svizzera**, compreso il **Liechtenstein**
- **Stati Uniti**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, **a eccezione di quelli elencati nella sezione I dell'allegato II**, ovvero:

- a) Tutti i prodotti specificati nell'allegato IV,
- b) 0C001,
- c) 0C002 «Materie fissili speciali» diverse da quelle specificate nell'allegato IV,
- d) 0D001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o «...» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV,
- e) 0E001 «Tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o «...» di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV,
- f) 1A102,
- g) 1C351 Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e «tossine»,
- h) 1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati,
- i) 1C354 Agenti patogeni per le piante,
- j) 1C450.a.1,
- k) 1C450.a.2,
- l) 7E104,
- m) 9A009.a,
- n) 9A117.

Si prega di consultare le "**Condizioni e requisiti d'uso**" previste alla Parte 3 della Sezione A dell'allegato II.

AGEU002

PAESI DI DESTINAZIONE:

- **Argentina**
- **Corea del Sud**
- **Sud Africa**
- **Turchia**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda **i seguenti prodotti** a duplice uso specificati nell'allegato I:

1A001	2B008	3A002.e
1A003	3A001.a.3	3A002.f
1A004,	3A001.a.6	3C001
1C003.b	3A001.a.7	3C002
1C003.c	3A001.a.9	3C003
1C004	3A001.a.10	3C004
1C005	3A001.a.11	3C005
1C006	3A001.a.12	3C006
1C008	3A002.c	
1C009	3A002.d	

Si prega di consultare le “**Condizioni e requisiti d'uso**” previste alla Parte 3 della Sezione B dell'allegato II.

AGEU003

PAESI DI DESTINAZIONE:

- Albania
- Argentina
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Cile
- Cina (comprese Hong Kong e Macao)
- Corea del Sud
- Emirati arabi uniti
- India
- Kazakhstan
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Messico
- Montenegro
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Territori francesi d'oltremare
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell'allegato I, qualora ricorrano le condizioni indicate nella Parte 1, Sezione C dell'allegato II, **a eccezione di:**

tutti i prodotti elencati nella sezione I dell'Allegato II,	1C230	5A001.b.5	6A001.a.2.a.5
tutti i prodotti alle sezioni D ed E di ciascuna categoria dell'Allegato I,	1C231	5A002.c	6A002.a.1.c
1A002.a,	1C236	5A002.d	8A001.b
1C012.a,	1C237	5A002.e	8A001.c.1
1C227,	1C240	5A003.a	9A011
1C228,	1C350	5A003.b	
1C229,	1C450	6A001.a.2.a.1	

Si prega di consultare le “**Condizioni e requisiti d'uso**” previste alla Parte 3 della Sezione C dell'allegato II.

AGEU004

PAESI DI DESTINAZIONE:

- Albania
- Argentina
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Cile
- Cina (comprese Hong Kong e Macao)
- Corea del Sud
- Emirati arabi uniti
- India
- Kazakhstan
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Messico
- Montenegro
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Territori francesi d'oltremare
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, **a eccezione di:**

tutti i prodotti elencati nella sezione I dell'Allegato II,	1C230,	5A002.e,
tutti i prodotti elencati nella sezione D di ciascuna categoria dell'allegato I (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione),	1C231	5A003.a
tutti i prodotti elencati nella sezione E di ciascuna categoria dell'allegato I,	1C236	5A003.b
1A002.a,	1C237	6A001
1C002.b.4,	1C240	6A002.a
1C010,	1C350	8A001.b
1C012.a,	1C450	8A001.c.1
1C227,	5A001.b.5	9A011.
1C228,	5A002.c	
1C229,	5A002.d	

Si prega di consultare le "**Condizioni e requisiti d'uso**" previste alla Parte 3 della Sezione D dell'allegato II.

AGEU005

PAESI DI DESTINAZIONE:

- **Argentina**
- **Cina** (comprese **Hong Kong** e **Macao**)
- **Corea del Sud**
- **India**
- **Turchia**
- **Sud Africa**
- **Ucraina.**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda **i seguenti prodotti** a duplice uso specificati nell'allegato I:

- a) i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte I:
 - i) prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001.b.2. e 5A001.c. e 5A001.d.;
 - ii) prodotti di cui alle voci 5B001 e 5D001, laddove si tratti di apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione e software per prodotti di cui alle voci indicate al punto i);
- b) tecnologia sottoposta ad autorizzazione in 5E001.a., necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale.

Si prega di consultare le "**Condizioni e requisiti d'uso**" previste alla Parte 3 della Sezione E dell'allegato II.

AGEU006

PAESI DI DESTINAZIONE:

- **Argentina**
- **Corea del Sud**
- **Turchia**
- **Ucraina**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda i **seguenti prodotti** a duplice uso specificati nell'allegato I:

- 1C350:

1. tiodiglicole (CAS 111-48-8);	35. difluoruro di etilfosfinile (CAS 430-78-4);
2. ossicloruro di fosforo (CAS 10025-87-3);	36. difluoruro di metilfosfinile (CAS 753-59-3);
3. metilfosfonato di dimetile (CAS 756-79-6);	37. 3-chinuclidinone (CAS 3731-38-2);
5. dicloruro di metil-fosfonile (CAS 676-97-1);	38. pentacloruro di fosforo (CAS 10026-13-8);
6. fosfito di dimetile (DMP) (CAS 868-85-9);	39. pinacolone (CAS 75-97-8);
7. tricloruro di fosforo (CAS 7719-12-2);	40. cianuro di potassio (CAS 151-50-8);
8. fosfito di trimetile (TMP) (CAS 121-45-9);	41. bifluoruro di potassio (CAS 7789-29-9);
9. cloruro di tionile (CAS 7719-09-7);	42. bifluoruro di ammonio (CAS 1341-49-7);
10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (CAS 3554-74-3);	43. fluoruro di sodio (CAS 7681-49-4);
11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (CAS 96-79-7);	44. bifluoruro di sodio (CAS 1333-83-1);
12. N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9);	45. cianuro di sodio (CAS 143-33-9);
13. 3-chinuclidinolo (CAS 1619-34-7);	46. trietanolammina (CAS 102-71-6);
14. fluoruro di potassio (CAS 7789-23-3);	47. pentasolfuro di fosforo (CAS 1314-80-3);
15. 2-cloroetanolo (CAS 107-07-3);	48. diisopropilammina (CAS 108-18-9);
16. dimetilammina (CAS 124-40-3);	49. dietilamminoetanolo (CAS 100-37-8);
17. etilfosfonato di dietile (CAS 78-38-6);	50. solfuro di sodio (CAS 1313-82-2);
18. N,N-dimetilfosforamidato di dietile (CAS 2404-03-7);	51. monocloruro di zolfo (CAS 10025-67-9);
19. fosfito di dietile (CAS 762-04-9);	52. dicloruro di zolfo (CAS 10545-99-0);
20. cloridrato di dimetilammina (CAS 506-59-2);	53. cloridrato di trietanolammina (CAS 637-39-8);
21. dicloruro di etilfosfinile (CAS 1498-40-4);	54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (CAS 4261-68-1);
22. dicloruro di etilfosfonile (CAS 1066-50-8);	55. acido metilfosfonico (CAS 993-13-5);
24. acido fluoridrico (CAS 7664-39-3);	56. dietilmetilfosfonato (CAS 683-08-9);
25. benzilato di metile (CAS 76-89-1);	57. N,N-dimetilfosforamidedicloruro (CAS 677-43-0);
26. dicloruro di metilfosfinile (CAS 676-83-5);	58. triisopropilfosfito (CAS 116-17-6);
27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (CAS 96-80-0);	59. etildietanolammina (CAS 139-87-7);
28. alcool pinacolilico (CAS 464-07-3);	60. O,O-Dietilfosforotioato (CAS 2465-65-8);
30. fosfito di trietile (CAS 122-52-1);	61. O,O-Dietilfosforoditioato (CAS 298-06-6);

31. tricloruro di arsenico (CAS 7784-34-1);	62. esafluorosilicato di sodio (CAS 16893-85-9);
32. acido benzilico (CAS 76-93-7);	63. acido diclorometilfosfonico (CAS 676-98-2);
33. metilfosfonito di dietile (CAS 15715-41-0);	64. dietilammina (CAS 109-89-7);
34. etilfosfonato di dimetile (CAS 6163-75-3);	65. cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5);

- 1C450.a.:

4. fosgene: dicloruro di carbonile (CAS 75-44-5);	6. cianuro di idrogeno (CAS 74-90-8);
5. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);	7. cloropicrina: tricloronitrometano (CAS 76-06-2);

- 1C450.b.:

1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;	5. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (CAS 96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetanolo (CAS 100-37-8) specificati in 1C350;
2. dialogenuri fosforamidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforamidedicloruro specificato in 1C350.57;	6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9) e dal cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5) specificati in 1C350;
3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)]-fosforamidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforamidato di dietile specificato in 1C350;	8. metildietanolammina (CAS 105-59-9).
4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;	

Si prega di consultare le “**Condizioni e requisiti d'uso**” previste alla Parte 3 della Sezione F dell'allegato II.

AGEU007

PAESI DI DESTINAZIONE:

- **Argentina**
- **Brasile**
- **Cile**
- **Corea del Sud**
- **Filippine**
- **India**
- **Indonesia**
- **Israele**
- **Giordania**
- **Malaysia**
- **Marocco**
- **Messico**
- **Singapore**
- **Sud Africa**
- **Thailandia**
- **Tunisia.**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda **tutta la tecnologia e tutto il software** specificati nell'allegato I, **ad esclusione** di quelli elencati nella sezione I dell'allegato II, nonché la tecnologia e il software relativi ai prodotti di cui alle voci 4A005, 4D004, 4E001.c., 5A001.f. e 5A001.j..

Si prega di consultare le "**Condizioni e requisiti d'uso**" previste alla Parte 3 della Sezione G dell'allegato II.

AGEU008

PAESI DI DESTINAZIONE:

tutte le destinazioni, eccetto:

- a. **le destinazioni ammissibili all'esportazione a norma dell'AGEU001;**
- b. **Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Congo, Corea del Nord, Egitto, Emirati arabi uniti, Eritrea, Georgia, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Libano, Libia, Malaysia, Mali, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe;**
- c. **tutte le destinazioni, diverse da quelle elencate alla lettera b), soggette a un embargo sugli armamenti o soggette alle misure restrittive dell'Unione applicabili ai beni a duplice uso.**

PRODOTTI:

La presente autorizzazione riguarda **i seguenti prodotti** a duplice uso specificati nell'allegato I come segue:

- a) 5A002.a.2.,
- b) 5A002.a.3.,
- c) 5A002.b., unicamente «token di attivazione crittografica» per convertire, tramite «attivazione crittografica», un prodotto non specificato nella categoria 5, parte 2, in un prodotto specificato in 5A002.a. supra o in 5D002.c.1. infra, e a cui non si applica la nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2)
- d) 5D002.a.1., unicamente «software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate in 5A002.a. supra o «software» quale specificato in 5D002.c.1. infra
- e) 5D002.b., «software» avente le caratteristiche di un «token di attivazione crittografica» specificato in 5A002.b. supra
- f) 5D002.c.1. unicamente «software» avente le caratteristiche o in grado di effettuare o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a. supra
- g) 5E002.b., unicamente «tecnologia» avente le caratteristiche di un «token di attivazione crittografica» specificato in 5A002.b. supra

La presente autorizzazione è valida solo se i prodotti soddisfano **tutte le seguenti condizioni:**

- a) i prodotti utilizzano solo standard crittografici pubblicati o commerciali che sono stati approvati o adottati da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale;
- b) i prodotti non utilizzano standard crittografici appositamente concepiti per uso governativo (ad esempio gli standard crittografici utilizzati nei sistemi radio di pubblica sicurezza, quali TETRA, TETRAPOL e P25); e
- c) la funzionalità crittografica utilizzata dai prodotti non può essere modificata facilmente dall'utilizzatore.

Si prega di consultare le “**Condizioni e requisiti d'uso**” previste alla Parte 3 della Sezione H dell'allegato II.